

13 Giugno 2024
Webinar prodotti cosmetici
Normativa di riferimento e opportunità per le imprese del settore

Cosmetici: focus su etichetta, notifica e responsabilità lungo la supply chain

Dr Francesco Gregorini
SICC Società Italiana di Chimica e Scienze Cosmetologiche

SICC – CHI SIAMO E COSA FACCIAMO



Educazione e Sviluppo Cosmetico un'organizzazione indipendente per il miglioramento del benessere della persona

- ❑ Costituita nel 1958
- ❑ Apolitica e senza scopo di lucro
- ❑ Membro della International Federation of Societies of Cosmetic Chemists (IFSCC).



The International Federation of Societies of Cosmetic Chemists is a **worldwide federation** dedicated to international cooperation in cosmetic science and technology.

81  countries

51  societies

SCOPI

- 1) Valorizzare la qualifica del cosmetologo nell'ambito professionale.
- 2) Favorire e promuovere lo sviluppo scientifico e tecnico delle scienze cosmetologiche e delle discipline ad esse collegate.
- 3) Migliorare ed ampliare le conoscenze scientifiche e tecnologiche dei suoi Soci.
- 4) Incoraggiare l'educazione cosmetologica a livello Universitario o di Istituti specialistici.
- 5) Favorire e rafforzare gli scambi e le relazioni con Enti stranieri simili.
- 6) Pubblicare lavori scientifici e tecnici di argomenti cosmetologici.
- 7) Organizzare conferenze, corsi, convegni e discussioni sul piano nazionale ed internazionale.
- 8) Realizzare qualsiasi altra manifestazione atta a raggiungere gli scopi sopra indicati anche tramite consorzi e forme analoghe.



Dal **2014** SICC ha dato vita al **Corso per il Valutatore della Sicurezza dei Prodotti Cosmetici (modulo 1)**.

Successivamente si sono aggiunti:

Modulo 2 - Valutatore della Stabilità dei Prodotti Cosmetici;

Modulo 3 - Valutatore della Gradevolezza dei Prodotti Cosmetici;

Modulo 4 - Valutatore della Efficacia dei Prodotti Cosmetici.

I quattro Moduli si alterneranno con **cadenza biennale**: una sessione Primavera ed una Autunnale ogni anno, in modalità preferibilmente Residenziale.

Al termine di ogni modulo una sessione di **esami** consegnerà ai partecipanti che la supereranno un **diploma che certifica la Qualifica di Valutatore SICC** per la performance specifica; chi avrà superato tutti e 4 gli esami, si diplomerà “Valutatore SICC delle Performance del prodotto cosmetico”



supported by
SUNJIN BEAUTY SCIENCE | Inquiroma

15 febbraio 2024
ENTERPRISE HOTEL Milano

SAFE and SUSTAINABLE
seconda edizione
Sfide e opportunità per il settore cosmetico

siicc
SOCIETÀ ITALIANA DI CHIMICA E SCIENZE COSMETOLOGICHE

7th IPCE CONFERENCE

Biodiversity and sustainability
Rethinking Beauty

INTERCONTINENTAL PERSONAL CARE EXCELLENCE



WORKSHOP SOLARI
Puglia, 12 settembre 2024

da marzo a novembre

1° Corso IPM
Innovation Project Management
Working Groups

34th Congress IFSCC BRAZIL
Iguazu Falls
14-17 October | 2024

siicc ACCADEMIA | CORSO RESIDENZIALE

VALUTATORI DELLA SICUREZZA COSMETICA

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

siicc
SOCIETÀ ITALIANA DI CHIMICA E SCIENZE COSMETOLOGICHE

Making Cosmetics

Presented by:
KSM-66 Ashwagandha
WORLD'S BEST ASHWAGANDHA

in-Vitality

Complete Coverage
20-21 Nov 2024
Milano | *Save the date!*

Corso SPES, Milano AC MARRIOTT Via Tazzoli
3° Modulo: Valutatori di Efficacia e Funzionalità Cosmetica

Genetics | Life Science | Microbiology | Chemistry

SCIENCE LABORATORY

siicc
SOCIETÀ ITALIANA DI CHIMICA E SCIENZE COSMETOLOGICHE

Programma

- ❑ Elementi essenziali del Regolamento 1223/2009
- ❑ Gli elementi dell'etichetta
- ❑ La notifica CPNP
- ❑ Il regolamento 655/2013 sui CLAIMS

Regolamento 1223/2009

PUBBLICAZIONE il 22 dicembre 2009 sulla GUUE L 342

**Regolamento (CE) 1223/2009 del Parlamento
Europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
del 30 novembre 2009
(ha sostituito la vecchia Direttiva 76/768/CEE)**

[https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=PL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=PL)

I pilastri

- ❑ Un'ampia definizione di cosmetico.
- ❑ Un sistema di controllo in-market da parte degli Stati membri.
- ❑ La responsabilità della persona che immette il cosmetico sul mercato dell'UE per quanto concerne la conformità ai disposti di legge.
- ❑ Un sistema che disciplina specifici ingredienti attraverso liste positive e negative.

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1- Ambito d'applicazione e obiettivo

GARANTIRE

il corretto funzionamento del mercato interno ed un elevato livello di tutela della salute umana



SICUREZZA

ART.1

Un prodotto è **sicuro** quando utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili tenendo conto di


- PRESENTAZIONE
- ETICHETTATURA
- ISTRUZIONI D'USO ED ELIMINAZIONE
- QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE DA PARTE DELLA PERSONA RESPONSABILE

ART.3


Qualsiasi SOSTANZA o MISCELA destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di

- PULIRLI**
- PROFUMARLI**
- MODIFICARNE L'ASPETTO**
- PROTEGGERLI**
- MANTENERLI IN BUONO STATO**
- CORREGGERE GLI ODORI CORPOREI**


ART. 2




Zone di applicazione



Tipologia cutanea (cute sana)



Funzioni esclusivamente o prevalentemente cosmetiche



Funzione secondaria (ancillare)

“A product may have a principal cosmetic purpose and ALSO a secondary purpose to maintain health. A secondary preventive purpose do not exclude the classification of a product as cosmetic product.”

COSA NON E' UN COSMETICO?

- OGGETTI E ARTICOLI
- PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE INIETTATI, INGERITI, IMPIANTATI, INALATI.
- PROFUMI PER AMBIENTI
- COSMETICI PER ANIMALI (O PER AUTO)
- OGGETTI COME UNGHIE FINTE O BRILLANTINI DECORATIVI
- TATUAGGI PERMANENTI
- PRODOTTI CHE VANTANO UNA ATTIVITÀ TERAPEUTICA
- PARRUCHE
- PRODOTTI TECNICI COME COLLE PER UNGHIE FINTE O CIGLIA FINTE.
- DISPOSITIVI MEDICI

COSA NON E' UN COSMETICO?

Prodotti borderline

MANUAL OF THE WORKING GROUP ON COSMETIC PRODUCTS (SUB-GROUP ON BORDERLINE PRODUCTS) ON THE SCOPE OF APPLICATION OF THE COSMETICS REGULATION (EC) NO 1223/2009

(ART. 2(1)(A))

VERSION 5.2 (SEPTEMBER 2020)

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42850>

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto cosmetico oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena della fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;

«importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto cosmetico originario di un paese terzo;

«utilizzatore finale»: un consumatore o un professionista che utilizza il prodotto cosmetico;

«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto cosmetico per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto cosmetico sul mercato comunitario;

ART. 2


PERSONA RESPONSABILE

Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una è stata designata come “persona responsabile”

- ✓ **persona fisica o giuridica**
 - ✓ **EU-based**
- ✓ **garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal Regolamento**
- ✓ **Nome e indirizzo della PR deve essere riportato sull'imballaggio**
- ✓ **Nessuna qualifica particolare**

Art 4

PERSONA RESPONSABILE



Fabbricante e importatore possono designare **tramite mandato scritto** una persona stabilita all'interno della Comunità quale PR.

Art. 4

Eccezioni:

- Il distributore che immette sul mercato un prodotto cosmetico con il proprio nome o con il proprio marchio (in tale caso e assimilabile al fabbricante)

- Il distributore che modifica un prodotto già sul mercato così da comprometterne la conformità con i requisiti applicabili

- Il fabbricante o l'importatore designa, con mandato scritto, una persona terza

Art. 4

Articolo 5

Obblighi delle persone responsabili

1. Le persone responsabili garantiscono il rispetto degli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 5, nonché degli articoli 20, 21, 23 e 24.

- ✓ SICUREZZA
- ✓ GMP
- ✓ VALUTAZIONE SICUREZZA
- ✓ PIF
- ✓ ANALISI E CAMPIONAMENTI

AFFIDABILI

- ✓ NOTIFICA AL CPNP
- ✓ RESTRIZIONI

- ✓ CMR
- ✓ NANOMATERIALI
- ✓ TRACCE / SOSTANZE VIETATE
- ✓ ETICHETTATURA
- ✓ CLAIMS
- ✓ INFO AL PUBBLICO
- ✓ COSMETOVIGILANZA
- ✓

Obblighi dei distributori

Prima di rendere un prodotto cosmetico disponibile sul mercato, i distributori verificano:

- **La presenza sul prodotto di alcune informazioni in etichetta (dettagli della PR, numero di lotto, elenco ingredienti)**
 - **la presenza della lista INCI sul punto vendita (quando previsto), ad esempio attraverso materiali informativi forniti dalla PR**
- **Verifica della conformità agli obblighi linguistici sul punto vendita**
 - **Verifica che il prodotto non sia scaduto**

Art. 6

Valutazione della sicurezza

Art 10

- E' responsabilità della PR
- Garantisce che i prodotti, PRIMA DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO, siano stati sottoposti a valutazione della sicurezza e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza a norma dell'allegato I

ART. 13

Notifica

PRIMA DI IMMETTERE il prodotto sul mercato, la PR trasmette alla Commissione le informazioni sul prodotto cosmetico tramite notifica.

Il supporto informatico per effettuare le notifiche è il

PORTALE CPNP

(Cosmetic Product Notification Portal)



The screenshot shows the CPNP website interface. At the top, there is a navigation bar with links for "Protezione della privacy", "contatto", "profilo", and "disconnettersi". Below this is the CPNP logo and the text "Cosmetic Products Notification Portal". A language dropdown menu is set to "italiano [IT]". A main navigation menu includes "Prodotti", "Distribuzione", "Nanomateriali", "Persone di contatto", "Admin", and "Link utili". The "Prodotti" section is active, showing the option "Aggiungere un nuovo prodotto". Below this, there are two options for product notification: "Notificare un prodotto con un singolo componente" (illustrated with a lipstick) and "Notificare un prodotto con più componenti" (illustrated with a hair color kit labeled "1+2+3").

Notifica CPNP

Informazioni obbligatorie:

- Nome del prodotto
- Identificazione della PR
- Paese di origine (in caso di importazione)
- Presenza di sostanze CMR
- Presenza di nanomateriali
- Formula (a concentrazioni esatte, a range, formule quadro..)
- Etichettatura
- Contenitore originale

CAPO VI

INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

ETICHETTATURA

I prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

....

ART. 19

Etichettatura

IMBALLAGGIO PRIMARIO:
è l'imballaggio a diretto contatto con il prodotto
Flacone, vaso, bomboletta..



IMBALLAGGIO SECONDARIO:
Protegge le porzioni individuali, presenta il prodotto, veicola le informazioni..
Astuccio, trousse..

Etichettatura

- a) **il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile**
- b) **il contenuto nominale al momento del confezionamento**
- c) **la data di scadenza o il periodo di stabilità post-apertura**
- d) **le precauzioni particolari per l'impiego**
- e) **Il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico**
- f) **la funzione del prodotto**
- g) **Elenco ingredienti**

Lingua:

L'etichettatura (funzioni, avvertenze..) deve essere redatta nella lingua del paese in cui viene commercializzato il prodotto.

Eccezioni:

- Alcune parole in lingua straniera entrate nella lingua italiana, tanto da comparire sui dizionari (shampoo eau de toilette..);
- Alcune parole intraducibili (eyeliner).

Etichettatura

...

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile.

Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l'abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo.

Qualora vengano indicati più indirizzi, quello presso cui la persona responsabile tiene ad immediata disposizione la documentazione informativa sul prodotto è messo in evidenza.

Per i prodotti importati e specificato il paese d'origine (MADE IN)

DA RIPORTARE SU PACK 1° E 2°

Etichettatura

b) il contenuto nominale al momento del confezionamento;

espresso in peso o in volume,

Si può omettere negli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 grammi o a 5 millilitri.

DA RIPORTARE SU PACK 1° E 2°

Etichettatura

c) la data di scadenza o il periodo di stabilità post-apertura


- ❖ Data di durata minima = data entro la quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continua a svolgere la sua funzione e resta conforme all'articolo 3.
- ❖ Periodo di stabilità post-apertura (PaO) = periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore

Etichettatura


c) la data di scadenza o il periodo di stabilità post-apertura

Se la

- Data di durata minima < 30 mesi: la data stessa va riportata su entrambi gli imballaggi usando la dicitura «Usare preferibilmente entro» + mese e anno

Oppure  + mese e anno

- Data di durata minima > 30 mesi: obbligo di riportare il PaO (Period After opening) su entrambi gli imballaggi

 + mesi

Etichettatura

**c) la data di scadenza o il periodo di stabilità post-apertura
NON E' RILEVANTE PER**

- Prodotti monodose;
- Prodotti in confezioni che assicurano protezione specifica al contenuto ed impediscono qualsiasi contaminazione (aerosol, in generale confezioni che evitano il contatto del prodotto con l'esterno);
- Prodotti per loro natura ostili alla crescita di microrganismi.

Etichettatura

d) le precauzioni particolari per l'impiego almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonché le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale

- ✓ Di carattere generale
- ✓ Stabilite dal valutatore della sicurezza
- ✓ Possono essere avvertenze obbligatorie (da Regolamento)

- ✓ Casi particolari: SOLARI – RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE DEL 22 SETTEMBRE 2006

Etichettatura

d) le precauzioni particolari per l'impiego

Es: Butylparaben, propylparaben: Per prodotti da non sciacquare destinati a bambini di età inferiore a tre anni: «Non utilizzare nell'area del pannolino» (Allegato V/12a)

Es: «rilascia formaldeide»: qualora la concentrazione totale di formaldeide (mutageno classe 2 e cancerogeno 1B) rilasciata nel prodotto finito superi lo 0,001 % (10 ppm)

Etichettatura

d) le precauzioni particolari per l'impiego

Devono figurare sul recipiente (condizionamento primario) e sull'imballaggio.

In caso di impossibilità pratica, le informazioni sono indicate su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico alle quali il consumatore deve essere rinvio mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo



Devono essere redatte in lingua italiana

Etichettatura

- e) Il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico.**
- In caso di impossibilità pratica, dovuta alle modeste dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull'imballaggio secondario.
 - Per lotto di fabbricazione si intende una sigla che identifichi esattamente un preciso batch.

Etichettatura

f) la funzione del prodotto,

salvo se risulta evidente dalla sua presentazione dello stesso.

Deve essere indicata in lingua italiana

salvo eccezioni:

- Parole straniere di uso comune - shampoo, eau de parfum..
- Espressioni intraducibili – eye-liner..

Etichettatura

g) Elenco ingredienti

«Ingredients» + ingredienti indicati in ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione del prodotto cosmetico. Gli ingredienti presenti in concentrazione inferiore all'1% possono essere elencati in ordine sparso, dopo quelli in concentrazione superiore all'1%.

Etichettatura

g) Elenco ingredienti

Tali informazioni possono figurare unicamente sull'imballaggio. In caso di impossibilità pratica, queste indicazioni figurano su un foglio, su un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.

In questo caso, riportare simbolo



Etichettatura

g) Elenco ingredienti

“an ingredient”

una qualsiasi sostanza o miscela usata
intenzionalmente nel prodotto cosmetico durante
il procedimento di fabbricazione.

NON

sono considerati ingredienti:

- le impurezze contenute nelle MP utilizzate;
- le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella miscela, ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito.

Etichettatura

g) Elenco ingredienti

- I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime sono indicate con il termine aroma / parfum
- Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali sono identificati indicando la dicitura (nano) dopo la denominazione di tali ingredienti

Etichettatura

g) Elenco ingredienti

I coloranti sono identificati dal numero di **Colour Index**
(es. CI 45430)

Per i prodotti cosmetici da trucco immessi sul mercato in varie sfumature di colore, possono essere menzionati tutti i coloranti diversi utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole:

“può contenere” o il simbolo “+/-”

Etichettatura

g) Elenco ingredienti

ALLERGENI

Da dichiarare in etichetta se la concentrazione supera i seguenti valori:

- – 0,01% nei prodotti rinse-off
- – 0,001% nei prodotti leave-on

Non occorre inserire alcuna ulteriore indicazione.

Regolamento 2023/1545

OBIETTIVO: tutelare i soggetti allergici fornendo loro informazioni sull'etichettatura che gli consentano di effettuare una scelta corretta al momento dell'acquisto dei prodotti

Entrata in vigore: 16 agosto 2023

Tempi di adozione

- 3 anni l'immissione sul mercato → 31 luglio 2026
- 5 anni il ritiro dal mercato di prodotti non conformi → 31 luglio 2028

Regolamento 2023/1545

PROBLEMI FONDAMENTALI:

- 1- Introduzione di molti nomi (e molto complessi!) che il consumatore deve memorizzare
- 2 - Problemi di spazio sulle etichette a causa del lunghissimo elenco di ingredienti.

NUOVO APPROCCIO



GROUP NAMES

Le sostanze con le stesse proprietà sensibilizzanti vengono raggruppate sotto un unico nome comune!!

Regolamento 2023/1545

A- ALLERGENE DERIVANTE DA PARFUM O AROMA

L'allergene deve essere riportato in etichetta solo se supera il LT.

B- ALLERGENE DERIVANTE DA UNA NCS

L'allergene deve essere riportato in etichetta solo se supera il LT.

Alcuni degli 80 allergeni sono essi stessi delle NCS (Es: OE arancia contiene limonene)

Quando un allergene è un componente di un altro allergene, devono entrambi essere in etichetta se le loro concentrazioni superano LT.

Regolamento 2023/1545

C- ALLERGENE DERIVANTE DA IMPUREZZE/CONTAMINANTI

L'allergene deve essere riportato in etichetta solo se supera il LT.

D- COMBINAZIONI DEI CASI PRECEDENTI

L'allergene deve essere riportato in etichetta solo se supera il LT.

Devono essere presi in considerazione tutti i singoli contributi derivanti da ciascuna fonte.

Se la somma supera il LT, gli allergeni devono essere in etichetta .

Regolamento 2023/1545

E - ALLERGENE INTENZIONALMENTE AGGIUNTO

Quando l'allergene è utilizzato direttamente come ingrediente cosmetico, la sua presenza deve essere etichettata indipendentemente dalla concentrazione.

F - COMBINAZIONI DEI CASI PRECEDENTI

Quando l'allergene è presente sia come ingrediente intenzionalmente aggiunto, sia per derivazione da altre fonti, è opportuno sommare i singoli contributi provenienti da ciascuna fonte.

Poiché, comunque, l'allergene è intenzionalmente aggiunto, vale quanto specificato nello scenario E.

Regolamento 2023/1545

DOVE VANNO INDICATI GLI ALLERGENI?

Si possono utilizzare entrambi i seguenti approcci:

1- elencare gli allergeni in base alla loro concentrazione (obbligatorio se l'allergene è intenzionalmente aggiunto).

2-considerare gli allergeni come informazioni supplementari rispetto agli altri ingredienti, etichettandoli tutti alla fine

ETICHETTA DIGITALE? AL MOMENTO NO

Regolamento 655/2013 -CLAIMS

Regolamento Cosmetico 1223/2009

CAPO VI - INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE

Dichiarazioni relative al prodotto

In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.

Art. 20

Il regolamento 655/2013 si applica alle dichiarazioni sotto forma di:

- ❖ tutte le forme di pubblicità (testi, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, ecc.),
- ❖ tutti i mezzi di comunicazione (etichette dei prodotti, TV, stampa, internet, ecc.).

Indipendentemente dal mezzo o tipo di strumento di commercializzazione utilizzato

Art. 1

1. CONFORMITÀ ALLE NORME

1-Non sono ammesse le dichiarazioni che indicano che il prodotto è stato autorizzato o approvato da un'autorità competente all'interno dell'Unione.

ESEMPIO: la dichiarazione "*il prodotto è conforme alle disposizioni della legislazione UE sui cosmetici*" non è consentita poiché tutti i prodotti immessi sul mercato dell'UE devono ottemperare a detta legislazione.

1. CONFORMITÀ ALLE NORME

2-Una dichiarazione è considerata accettabile in base al modo in cui il prodotto cosmetico viene percepito dall'utilizzatore finale medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici del mercato in questione.

3-Non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l'impressione che un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge (es: **senza antibiotici**)

2. VERIDICITÀ

- 1) Se si dichiara che un prodotto contiene uno specifico ingrediente, tale ingrediente deve essere effettivamente presente (e valido il contrario → es: *senza formaldeide, non deve essere neanche rilasciata!*)
- 2) Le dichiarazioni sugli ingredienti che fanno riferimento alle proprietà di uno specifico ingrediente non possono attribuire le stesse proprietà al prodotto finito se questo non le possiede.
- 3) I messaggi commerciali non devono suscitare l'impressione che i pareri espressi siano dichiarazioni verificate, a meno che non siano sostenuti da prove verificabili (es: *idratante per 48 ore*)

3. SUPPORTO PROBATORIO

- 1) Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, sia esplicite che implicite, devono essere sostenute da prove adeguate e verificabili, indipendentemente dal tipo di supporto probatorio utilizzato per comprovarle, comprese eventualmente anche valutazioni di esperti.
- 2) Le prove a sostegno delle dichiarazioni devono tenere conto di prassi all'avanguardia.
- 3) Se come elementi di prova si utilizzano studi, questi devono essere pertinenti al prodotto e ai benefici attribuitigli, seguire metodologie ben concepite e applicate correttamente (valide, affidabili e riproducibili) e rispettare considerazioni di ordine etico.

3. SUPPORTO PROBATORIO

- 4) Le prove o le convalide devono essere di un livello coerente con il tipo di dichiarazione presentato, in particolare in caso di dichiarazioni per cui la mancanza di efficacia può causare un problema di sicurezza.
- 5) Per le affermazioni chiaramente esagerate che non vanno prese alla lettera dall'utilizzatore finale medio (iperboli) o per le affermazioni di tipo astratto non sono richieste prove.
- 6) Una dichiarazione che estrapola (esplicitamente o implicitamente) le proprietà di un ingrediente attribuendole al prodotto finito deve essere corroborata da prove adeguate e verificabili, che dimostrino ad esempio la presenza dell'ingrediente a una concentrazione efficace.
- 7) La valutazione dell'accettabilità di una dichiarazione si deve basare sul valore probante di tutti gli studi, i dati e le informazioni disponibili, a seconda della natura della dichiarazione e delle conoscenze generali prevalenti degli utilizzatori finali.

4. ONESTA'

- 1) La presentazione delle prestazioni di un prodotto non deve andare al di là delle prove a sostegno disponibili (*es: un milione di consumatori preferisce questo prodotto, prove «prima e dopo..»*)
- 2) Le dichiarazioni non devono attribuire al prodotto in questione caratteristiche specifiche (cioè uniche) se prodotti simili possiedono le stesse caratteristiche.
- 3) Se l'azione di un prodotto è legata a condizioni specifiche, come l'utilizzo in combinazione con altri prodotti, ciò va indicato chiaramente.

5. CORRETTEZZA

1) Le dichiarazioni relative ai cosmetici devono essere obiettive e non denigrare i prodotti della concorrenza, né denigrare ingredienti legalmente utilizzati

(es: "scarso tenore di allergeni poiché privo di conservanti" è una dichiarazione scorretta poiché presuppone che tutti i conservanti siano allergenici

Claims Free from...)

2) Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici non devono creare confusione con il prodotto di un concorrente

6. DECISIONI INFORMATE

- 1) Le dichiarazioni devono essere chiare e comprensibili all'utente finale medio.
- 2) Le dichiarazioni sono parte integrante dei prodotti e devono contenere informazioni che consentano all'utente finale medio di compiere una scelta informata.
- 3) I messaggi commerciali devono tener conto della capacità di comprensione dei messaggi da parte del pubblico destinatario (popolazione degli Stati membri interessati o segmenti della popolazione, per esempio utilizzatori finali di età e sesso diversi). I messaggi commerciali devono essere chiari, precisi, pertinenti e comprensibili al pubblico destinatario.

Direttiva (UE) 2024/825 - greenwashing

- La direttiva modifica la direttiva 2005/29/UE sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori.
- L'obiettivo della nuova direttiva è quello di responsabilizzare i consumatori per la transizione verde, in modo che possano prendere decisioni di acquisto informate e avere un ruolo attivo nella transizione verde. A tal fine, la direttiva stabilisce regole per combattere il greenwashing.
- Alcuni esempi di indicazioni ambientali generiche sono "ecologico", "verde", "biodegradabile" ed "ecologico". Per evitare di essere considerata generica, un'indicazione deve includere le specifiche in termini chiari ed evidenti sullo stesso supporto (imballaggio, etichetta, sito web, ecc.).
- Inoltre, la direttiva sottolinea che indicazioni come "sostenibile" e "consapevole" non possono essere utilizzate se legate a qualità ambientali, poiché questi termini si riferiscono anche ad altri aspetti, come quelli sociali
- quando un'indicazione mette a confronto i prodotti per quanto riguarda le loro caratteristiche ambientali, sociali e di circolarità, i commercianti devono fornire le seguenti informazioni:
 - Metodo di confronto
 - Prodotti oggetto del confronto
 - Fornitori dei prodotti
 - Misure adottate per mantenere aggiornate le informazioni.

Grazie per l'attenzione

Dr. Francesco Gregorini – f.gregorini@ceprasrl.it